+11Σ<+206

M.- 19

REGOLAMENTO

Per effettuare il rimborso, che i due Rami della Guerra, e dell' Interno scambievolmente si fanno pel servizio delle Prigioni subordinatamente ai dettami prescritti nella novella Ordinanza Amministrativa Militare, da aver vigore dal 1. Gennajo 1826.

Articolo Primo.

Il sussidio da anticiparsi per parte del Ramo di Guerra a' Sotto-uffiziali, e soldati sottoposti al giudizio de'Tribunali ordinarj, sarà eguale alla ragione stabilita pe' carcerati pagani, che il Ministero dell'Interno additerà a quello della Guerra, a misura che soffrirà delle alterazioni.

Art. 2.

Laddove nelle Prigioni civili esistessero de' pagani sotto giudizio de' Consigli di guerra, l' Interno somministrerà loro di conto della Guerra grana dodici al giorno.

Un tal trattamento però non dovrà accordarsi, senza precedervi un'ordine in iscritto del Comandante la Provincia, o Comandante della Piazza, o Commessario di Guerra, che assicurerà la condizione del pagano di trovarsi, cioè, sottoposto al giudizio di un Consiglio di Guerra: quale ordine dovrà annessarsi alla Contabilità relativa.

Art. 3.

Quando un paesano si trovasse detenuto nelle Prigioni militari, e sottoposto al giudizio de'Tribunali ordinarii riceverà per conto dell'Interno la semplice razione stabilita pe' carcerati pagani, e non già le grana dodici.

Digitized by Google

A r t. 4.

Eseguito però l'arresto d'un individuo, chiunque dovrà pagarlo, comincerà dal somministrargli la mercede stabilita pe'pagani, e sol quando vi sarà l'ordine detto nell'art. 2.° gli si richiameranno le grana 12., a contare dal 1.° giorno ch'è stato arrestato, nelle contabilità delle prigioni, dovendosi prima assicurare, che nel detenuto concorra la circostanza di essere sottoposto al giudizio de' Consigli di guerra.

Se poi l'uomo fosse uscito dalle medesime, non si farà alcun richiamo.

A r t. 5.

Allorchè un' individuo, in cui concorra la condizione di esser soggetto al giudizio de' Consigli di guerra, passa da una prigione all' altra, la Gendarmeria per pagargli le graua 12, a carico della Guerra, dovrà ricevere la cessazione di paga dal Custode delle prigioni, donde sorte, vistata dalle Autorità Superiori, cioè Commessario di Guerra per le Prigioni militari, ed Amministratori comunali per le Prigioni civili. In tal documento dovrà specificarsi il sussidio che riceveva nella Prigione, e la condizione del detenuto.

Se poi trattasi di un Individuo sottoposto alla giudicatura dei Tribunali ordinarii, saranno adempite le disposizioni contenute nel Regolamento annesso al Real Decreto de' 18. Dicembre 1817., non dovendo la Guerra, nè l'Interno prendervi parte.

A r t. 6.

Gl' individui esistenti nelle Prigioni Civili, o Militari, che abbiano cominciato a percepire la razione stabilita pe'pagani, laddove sono soggetti al giudizio di un Consiglio di Guerra, possono reclamare, per mezzo degli Amministratori comunali, e degl' Intendenti rispettìvi; non che per mezzo delle Autorità Militari, potendosi domandare all' Intendenza Generale dell' Esercito degli schiarimenti sopra l' assertiva di un detenuto Militare, e così potrà pagarsi con accerto la diaria di grana 12. che loro verrà accordata in seguito dell' ordine per iscritto delle autorità indicate nell' articolo secondo.

A r t. 7.

Gli Appoderati delle Prigioni Militari stabiliranno una Cont bilità separata per l' anticipazione del sussidio ai Sotto-Uffiziali soldati soggetti al giudizio de' Tribunali Ordinarii che spediran alla Regia Scrivania di Razione in ogni mese, insieme con u stato reassuntivo del bilancio della contabilità medesima per isfog degli acconti ricevuti.

A r t. 8.

La Scrivania di Razione dopo di averne presa ragione in d scarico del conto dell' Appoderato, riterrà lo stato reassuntivo, trasmetterà la contabilità all' Intendenza generale dell'Esercito, p preparare il conteggio trimestrale a farsi coll' Interno.

A r t. 9.

Per le anticipazioni che si faranno dal Ramo Civile per gl'in dividui sottoposti alla giudicatura de' Consigli di guerra, gli Am mistratori civili formeranno le corrispondenti contabilità, e gl' In tendenti delle Provincie rispettive le spediranno al Ministro dell'In terno: indi da questo Ministero passeranno a quello di Guerra da cui saranno inviate all' Intendenza generale dell' Esercito.

A r t. 10.

Quindi l' Intendenza generale in ogni trimestre stabilirà i con teggi del debito, o credito de' due Rami della Guerra, e dell'In terno, e ne invierà i risultamenti con un' apposito statino al Mini stro della guerra insieme colle analoghe contabilità.

A r t. 11.

Il Ministro della guerra quante volte avrà approvato il con teggio ricevuto dall' Intendenza generale, prima di darvi corso l trasmetterà al Ministro degli affari Interni per sentire se abbia s di esso alcuna osservazione in contrario.

Digitized by Google

A r t. 12.

Dopo che tale conteggio sarà da ambi i Ministri approvato, verrà da quello della guerra spedito al Controloro generale, ed alla Scrivania di Razione, per l'organo del Ministro delle Finanze.

A r t. 13.

La Tesoreria generale, nel ricevere tali conteggi, e contabilità cogli statini di risulta muniti dell'approvazione de'Ministri di guerra, e degli affari Interni farà le sue operazioni di deduzioni, o di aumenti su i crediti de' rispettivi stati discussi della Guerra, e dell' Interno.

A r t. 14.

Le operazioni di sopra indicate per la rimessa de' conteggi, contabilità, e statini di risulta trimestrali dovranno esattamente eseguirsi senza ritardo, in modo che non pervenendo tali elementi alla Tesoreria generale nel corso di ciascun trimestre, pel trimestre precedente, saranno provocate le misure superiori perchè il lavoro non resti ulteriormente ritardato.

Napoli 22. Agosto 1825.

L' Approvo
FRANCESCO.

Il Ministro Segretario di Stato
della Guerra, e Marina.
(Firmato) Scaletta.

DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA.

564739
VA1 1521386
(5)